



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **108**

Del **30/05/2022**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO PEF IGIENE AMBIENTALE 2022-2025 VALIDATO ED APPROVATO DA ATA MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA - I.E.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **19,30** in Fano nella sala delle riunioni consiliari si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	CARBONI Edoardo	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CECCHETELLI Carla	Si	15)	NICOLELLI Enrico	No
3)	CIPRIANI Enrico	No	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CLINI Giovanni Alessandro	Si	17)	PANARONI Francesco	Si
5)	FATTORI Cora	No	18)	PEDINI Giampiero	Si
6)	FONTANA Giovanni	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	FUMANTE Enrico	Si	20)	PIERPAOLI Giuseppe	Si
8)	GIACOMONI Agnese	Si	21)	SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9)	ILARI Gianluca	Si	22)	SERFILIPPI Luca	No
10)	LUCIOLI Stefano	Si	23)	SERI Massimo	Si
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	No
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	Si			

Presenti: **19** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **CIPRIANI Enrico MAGRINI Marianna**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **LUCIOLI STEFANO, PANARONI FRANCESCO, LUZI CARLA.**

**PRESA D'ATTO PEF IGIENE AMBIENTALE 2022-2025 VALIDATO ED APPROVATO
DA ATA MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA
PARTE DI ARERA - I.E.**

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Tarsi, Nicoletti, Fattori e Serfilippi
Sono presenti n. 23 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.128/2021 relativa all'approvazione del PEF TARI 2021;

VISTO l'art.107, comma n.5 del D.L.n.18/2020 testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

RILEVATO che, per l'anno 2022 (analogamente a quanto accaduto per l'anno 2021), la disposizione speciale sopra citata non è stata riproposta dal legislatore; pertanto si applicano in via ordinaria le regole afferenti le competenze in materia di PEF del servizio rifiuti adottate da ARERA; dunque è l' "ente territorialmente competente" -ETC- ossia l'ATA Pesaro Urbino a validare ed approvare il PEF TARI salva la definitiva approvazione da parte di ARERA e fermo restando, nel periodo di latenza, l'applicazione interinale delle delibere ATA ad ogni effetto di legge;

VISTA la deliberazione ARERA n.363/2021 ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**";

VISTA la determina ARERA 2/2021 ad oggetto: "**Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025**";

RILEVATO pertanto che la presente deliberazione prenda atto del procedimento di validazione ed approvazione del PEF da parte dell'ATA al fine di determinare la base di calcolo della tariffa e corrispondere quanto dovuto a favore di ASET spa procedendo con il relativo contratto annuale di regolazione del servizio;

DATO ATTO che l'Assemblea ATA di Pesaro Urbino si è riunita in sessione plenaria per l'adozione della delibera relativa ai PEF TARI 2022-2025 in data 13/05/2022;

RILEVATA l'urgenza di provvedere in relazione al termine del 31 maggio di cui all'art.3, comma n.5-quinquies del D.L.n.228/2021 conv. con mod. dalla L.n.15/2022 previsto per

l'approvazione dei PEF TARI e delle connesse tariffe e regolamenti;

VISTA la comunicazione formale di ATA di Pesaro Urbino del 18/05/2022 in atti ente con p.g.n.45611 con cui si trasmette la deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ed i documenti accessori allegati di competenza del Comune di Fano;

DATO ATTO che il limite generale alla crescita tariffaria è stato definito dall'ATA uniformemente per tutto il territorio provinciale nel 2,6%; (rpi: inflazione programmata 1,7% + QL: miglioramento qualità 1% - X: recupero produttività 0,1%);

RILEVATO che ad ASET spa deve essere riconosciuto un ulteriore incremento del 2% (fattore QL "coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti", determinato dall'UTC nell'intervallo 0-4%) e dell'1% (fattore aumento "perimetro gestionale"); di seguito si riepilogano i servizi che incidono in detto parametro in modo semplificato rimandando, per un dettaglio analitico, al punto 3.2.2.2 della relazione di accompagnamento ASET spa relativa al Comune di Fano allegata alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa:

-progetto raccolta imballaggi di plastica - utenze non domestiche

da marzo 2022 - a regime euro 170.000 (primo anno 121.000,00)

(progetto avviato con D.G.n.7/2020)

-spazzamento manuale

da giugno 2021 - a regime euro 176.000,00 anno

-abbattimento polveri sottili - zona industriale di Bellocchi

da luglio 2022 - a regime euro 60.000,00 anno

-potenziamento raccolta differenziata presso stabilimenti balneari (1 maggio - 2 ottobre)

da maggio 2022 - a regime euro 25.000,00

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha richiesto ad ASET spa di intervenire presso l'ETC a fine di contenere detti importi (che portebbero ad un aumento del fattore QL al limite massimo ammesso pari al 4%) in una percentuale del 3%; resta fermo il fattore PG -ampliamento perimetro gestionale- pari all' 1%;

DATO ATTO pertanto che il limite massimo all'incremento PEF 2022 per il Comune di Fano è pari al 5,6%; con la seguente proiezione incrementale pluriennale:

anno 2023 = 2,6%

anno 2024 = 1,6%

anno 2025 = 1,5%

fermo restando eventuali successive verifiche e rimodulazioni ATA con particolare ma non esclusivo riguardo alle annualità 2024-2025 da effettuarsi a metà del ciclo quadriennale di programmazione;

DATO ATTO che all'aumento dei costi del PEF non sempre corrispondono eguali aumenti medi delle tariffe in ragione della capacità dei comuni (diversa da ente ad ente) di porre in essere le iniziative più idonee di lotta all'evasione / elusione fiscale con auspicabile incremento della base imponibile;

RILEVATO in ogni caso che, per quanto attiene alla base imponibile delle utenze non domestiche, l'aumento della base imponibile è soggetto al rischio della recidiva della fedeltà

tributaria nonché della diminuzione delle superfici per norme sopravvenute ovvero anche per minori aree assoggettabili in ragione della crisi economica;

RILEVATO come l'ordinamento, in ragione della attuale impossibilità di una coerente politica unitaria di solidarietà territoriale in materia di rifiuti, assegni ancora la determinazione della tariffa ai comuni e non agli "enti territorialmente competenti"; rilevato che l'attuale orientamento unitario in materia di PEF TARI assunto dall'ATA di Pesaro Urbino non rende ragione della posizione di ASET spa in virtù delle migliori *performance* gestionali di competenza (si osserva che appare incongruo definire un limite di crescita MTR uniforme per tutta la provincia a fronte di percentuali di raccolta differenziata -cui accedono maggiori costi- che vede una significativa differenza tra le due maggiori città della provincia: anno 2021 FANO al 74,16% (ecotassa euro 0,015 euro al kg) -con RU pro capite di 588 Kg/ab per anno e PESARO al 68,79% (ecotassa euro 0,0175 euro al k.g.) -con RU pro capite di 605 Kg/ab per anno);

RILEVATO come l'assetto della regolazione determini un paradosso in quanto a *performance* di raccolta differenziata maggiori corrispondono spese superiori nell'attuale sistema di raccolta che risulta aver trovato una eccellente confidenza dell'utenza; pertanto a migliori obiettivi ambientali corrispondono maggiori costi che ricadono sui cittadini che, in modo virtuoso, concorrono al raggiungimento di detti risultati; tale fenomeno costituisce un'aberrazione giuridica in quanto confligge con il principio "chi inquina paga"; la corretta raccolta differenziata favorisce le attività di riciclo con diminuzione dei conferimenti in discarica nonché, per la frazione organica, con produzione di energia pulita tramite impianti di digestione anaerobica; a tale criticità concorre in modo determinante l'assenza, in ambito provinciale, di un digestore anaerobico;

RILEVATO che l'applicazione dell'MTR non può comportare una mancata integrale copertura dei costi del servizio comunali e di quelli da corrispondere ai gestori da desumersi anche dalla contabilità separata a costi indiretti del servizio oggetto dell'MTR; si applica in materia il principio "*full cost recovery*"; non è infatti possibile finanziare con altri proventi dei gestori la sostenibilità del bilancio del servizio rifiuti fermo restando le politiche e le agevolazioni tariffarie che i comuni di riferimento vogliano adottare con risorse proprie e/o derivate; peraltro tale comportamento potrebbe rilevare in termini di irregolarità fiscale perchè comporta una manipolazione del risultato d'esercizio ed una minore determinazione delle imposte; neppure è possibile che gli enti finanzino con la fiscalità generale il suddetto servizio;

RITENUTO improprio determinare soglie di PEF MTR che non comportino integrale copertura dei costi dei gestori in quanto le politiche tributarie di agevolazioni tariffarie devono essere assunte nell'ambito delle eventuali compensazioni di spesa pubblica degli enti impositori senza pregiudizio dei soggetti che svolgono il servizio e dell'equilibrio di bilancio dell'ente;

RILEVATO che, al momento attuale, il rischio gestionale relativo al servizio rifiuti gravi sui cittadini e sulle imprese che adempiono agli obblighi tariffari e non sui gestori fermo restando l'intermediazione di cassa dell'ente impositore in virtù della neutralità finanziaria che il MTR prevede tra costi e tariffa ancorchè in una dinamica pluriennale;

DATO ATTO che il tasso di inflazione 2022 è al momento congruito, dalle analisi della Commissione UE per l'Italia, al 5,9% (considerevolmente superiore al quello definito da ARERA) con proiezione 2023 al 2,3%; nel febbraio 2022 la stima UE era del 3,8% per il 2022 e del 1,6% nel 2023;

VISTO l'art.42, comma n.2 lett e) del D.Lgs.n.267/2000 in combinato disposto con la lettera g); rilevato che gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici gestiti da ASET spa -società "in house" di questo ente- siano di competenza del Consiglio Comunale in quanto coevi all'affidamento del servizio in questione in relazione agli elementi fondamentali che lo caratterizzano e che qualificano il medesimo rapporto "*in house*"; restano salvi gli elementi di etero conformazione del servizio derivanti da disposizioni di legge e regolamento ovvero da normativa ARERA ovvero da normativa e disposizioni dell'ETC -ATA Pesaro Urbino- nonché le ordinanze sindacali ex art.50-54 TUEL;

DATO ATTO che la quota annuale che il Comune di Fano deve riconoscere all'ATA Pesaro Urbino è pari, anche per l'anno 2022-2023, ad euro 64.722,00 come da comunicazione in atti ente con p.g.n.27968 del 12/04/2021;

VISTO il parere della IV^a commissione consiliare espresso con verbale n.10 in data 27.05.2022;

VISTA la presente proposta di deliberazione formulata dall'Assessore alle "Società Partecipate" Samuele MASCARIN in data 23.05.2022;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per gli importi ivi indicati in parte dispositiva ai sensi dell'art. 147/*bis* del D.Lgs.n.267/2000;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere in ordine alla **regolarità tecnica** espresso dal dirigente competente in materia di "enti e società partecipate" Dott.Pietro CELANI in data 23.05.2022, favorevole;

- Parere di **regolarità contabile** espresso dalla dirigente dei "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela MANTONI in data 23.05.2022, favorevole;

Prima della votazione è uscita la consigliera Fattori
Sono presenti n. 22 consiglieri

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI:13

VOTI CONTRARI: 3 (Fontana, Mazzanti, Panaroni)

ASTENUTI: 6 (Ilari, Serfilippi, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli, Pedini)

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** dell'allegato n.1 relativo alla nota di ATA Pesaro Urbino, in atti ente con p.g.n.45611, completo dei relativi allegati in ordine alla trasmissione del PEF IGIENE AMBIENTALE pluriennale 2022-2025 del COMUNE DI FANO validato ed approvato dalla stessa ATA di Pesaro Urbino quale ETC nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 13/05/2022 (deliberazione dell'assemblea territoriale d'ambito n.9-2022) ai sensi del MTR ARERA (limite di crescita anno 2022: 5,60 %);
2. di **DARE ATTO** che il **PEF anno 2022** di IGIENE AMBIENTALE del COMUNE DI FANO è pari ad **euro 13.653.762,00** con applicazione del limite di crescita di cui sopra (dato 2021 euro 12.929.699,00 - dato 2020: euro 12.775.901,00 - DATO 2019: EURO 12.464.294,00);
3. di **DARE ATTO** che il PEF pluriennale è il seguente (fermo restando eventuali successive verifiche e rimodulazioni ATA con particolare ma non esclusivo riguardo alle annualità 2024-2025 da effettuarsi a metà del ciclo quadriennale di programmazione);
anno 2023 = 14.008.760,00
anno 2024 = 14.232.900,00
anno 2025 = 14.446.394,00
4. di **RICONOSCERE**, per l'anno 2022, a favore di ASET spa, la somma di **euro 12.713.915,29** (iva inclusa) come da documento n.2 allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa elaborato da ASET spa in data 20/05/2022; di riservarsi di determinare per gli anni 2023-2024-2025 quanto dovuto ad ASET spa;
5. di **DARE MANDATO** al dirigente competente in materia di enti e società partecipate di stipulare apposito contratto annuale con ASET spa di regolazione delle partite finanziarie afferenti il servizio rifiuti 2022 anche ai sensi del successivo punto n.5;
6. di **STABILIRE** che ogni futura modifica agli standard qualitativi e/o quantitativi del servizio di igiene ambientale della Città di Fano che non derivi da disposizioni vincolanti di legge e/o regolamento oppure da decisioni vincolanti di ARERA ovvero dell'ATA di Pesaro Urbino dovrà essere sottoposta da parte di ASET -società "in house" di questo ente-, per la relativa approvazione e prima dell'avvio delle attività di potenziamento/miglioramento, al Consiglio Comunale di Fano con una descrizione analitica delle attività e dei relativi costi in quanto incidenti sul PEF; sono fatte salve le ordinanze adottate dal Sindaco ex art.50-54 del D.Lgs.n.267/2000;
7. di **DARE ATTO** che l'approvazione definitiva del PEF IGIENE AMBIENTALE 2022 compete ad ARERA fermo restando quanto previsto dall'art.6, comma n.6 della delibera ARERA 443/2019 circa l'approvazione dei PEF da parte degli "enti territorialmente competenti";
8. di **TRASMETTERE** pertanto la presente deliberazione all'ATA di Pesaro Urbino;
9. di **DARE ATTO** che rientrano nell'esclusiva responsabilità dell'ATA di Pesaro Urbino decisioni eventualmente pregiudizievoli dei legittimi interessi dei gestori quali s.p.a. nonché in eventuale danno dei comuni di riferimento soci degli stessi per quanto evidenziato in parte narrativa;
10. di **DARE ATTO** che sono allegati alla seguente deliberazione i seguenti documenti:
- nota ATA di Pesaro Urbino del 18/05/2022 in atti ente con p.g.n.45611 munita dei seguenti documenti allegati
 - delibera Assemblea ATA n.9 del 13/05/2022
 - criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC - dettaglio comunale
 - parametri definiti dall' ETC - dettaglio comunale
 - relazione di accompagnamento (pertinente per il Comune di Fano)
 - ripartizione costi covid 2020
 - relazione del gestore

- **MTR - TOOLARERA - FANO**

- elaborazione ASET spa in atti ente con pg.46183-2022 per la definizione della quota da fatturare al Comune di Fano (iva inclusa 22% per la componente CARC e 10% per la componente SERVIZIO);

11. di **DARE ATTO** che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure può proporre, entro 120 giorni, alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;
12. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'ambito dei "servizi in evidenza" - "archivio delibere ed atti";

Prima della votazione dell'immediata eseguibilità entra la consigliera Fattori

Sono presenti n. 23 consiglieri

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI:14

VOTI CONTRARI: 3 (Fontana, Mazzanti, Panaroni)

ASTENUTI: 6 (Ilari, Serfilippi, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli, Pedini)

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 in relazione alla improrogabile scadenza del 31/05/2022 relativa all'approvazione delle tariffe TARI come specificato in parte narrativa.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **108** del **30/05/2022** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 31/05/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
